



## **FOGLIO INFORMATIVO N.7 – 2023**

### **Legge di Bilancio 2023: trattamenti pensionistici**

**I trattamenti pensionistici, come di consueto, conservano anche in questa Legge di Bilancio 2023 un ruolo centrale. Anche qui sono diverse le misure adottate, talune riviste e modificate. Diamo loro una prima, rapida occhiata e in seguito nuovi approfondimenti.**

#### **“Quota 103”: pensione anticipata flessibile**

Il comma 283 ha previsto l’inserimento di un nuovo articolo al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Il nuovo articolo 14.1 rubricato “Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile” regola, in via sperimentale per l’anno 2023, l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile conosciuta anche come “Quota 103”.

Possono conseguire tale trattamento pensionistico gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS, nonché alla Gestione Separata che abbiano raggiunto:

- un’età anagrafica di almeno 62 anni;
- un’anzianità contributiva minima di 41 anni.

Il diritto deve essere conseguito entro il 13 dicembre 2023 ma può essere esercitato anche successivamente a questa data. Coloro che sono già in possesso dei due requisiti predetti alla

data dello scorso 31 dicembre 2022 hanno diritto ad accedere alla pensione anticipata flessibile a decorrere dal 1° aprile 2023. Se invece gli iscritti alle gestioni pensionistiche maturano i requisiti dal 1° gennaio 2023, il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico viene conseguito trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.

I lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni che:

- a) maturano entro il 31 dicembre 2022 i requisiti previsti per il trattamento di pensione anticipata flessibile, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2023;
- b) maturano dal 1° gennaio 2023 i requisiti previsti per il trattamento di pensione anticipata flessibile, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi e comunque non prima della data di cui alla lettera a).

**ATTENZIONE:** la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all'amministrazione di appartenenza con un preavviso di almeno sei mesi.

Il personale del comparto scuola e AFAM con rapporto di lavoro a tempo indeterminato segue le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449: per tali categorie di lavoratori la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell'anno.

Il personale può dunque presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2023 con effetti dall'inizio, rispettivamente, dell'anno scolastico o accademico. In ogni caso, sono fatte salve le disposizioni che prevedono requisiti più favorevoli in materia di accesso al pensionamento.

In attesa delle modalità di attuazione del nuovo trattamento pensionistico, la cui disciplina, demandata al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, non è stata ancora dettagliata. Quello che sappiamo è che il beneficio è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico.

**ATTENZIONE:** gli iscritti a due o più gestioni previdenziali (che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni), hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrare dall'INPS.

La prestazione non sarà cumulabile, dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo; fanno eccezione i redditi di lavoro derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

I lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi previsti per la pensione anticipata e decidano di proseguire il rapporto di lavoro beneficeranno del versamento in loro favore della quota di contribuzione previdenziale a loro carico. Ciò vuol dire che i lavoratori riceveranno in busta paga un aumento dello stipendio per aver rinunciato ad andare anticipatamente in pensione.

I lavoratori dipendenti che hanno i requisiti per accedere alla misura pensionistica possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. Se scelgono di rinunciarvi, il datore di lavoro non sarà più tenuto al versamento contributivo dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà.

La Legge di Bilancio 2023 chiarisce che nello stesso tempo (la prima scadenza utile) la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.

### **Prorogata (con modifiche) Opzione Donna**

Al comma 292 viene previsto che il trattamento pensionistico anticipato conosciuto come Opzione Donna è riconosciuto alle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 hanno:

- maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni;
- raggiunto un'età anagrafica di almeno sessanta anni; età ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni. Ciò significa che per una donna con due figli, l'età da prendere in

considerazione è di almeno 58 anni, mentre con un figlio solo l'età minima per usufruire della Opzione Donna è di 59 anni.

Le lavoratrici devono altresì trovarsi in almeno una delle seguenti condizioni:

- assistere, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità o un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (i cosiddetti "caregivers");
- avere una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74%;
- essere lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa. Si precisa che al verificarsi di questa condizione la riduzione massima di due anni del requisito anagrafico di sessanta anni si applica a prescindere dal numero di figli.

### **Modifica della rivalutazione dei trattamenti pensionistici**

Il comma 309 si occupa della rivalutazione dei trattamenti pensionistici disciplinando che, per il periodo 2023-2024, la rivalutazione automatica è riconosciuta:

- a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100%
- b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:
  - nella misura dell'85% per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS; per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero (85%), l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
  - nella misura del 53% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS; per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente

numero (53%), l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

- nella misura del 47% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS; per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero (47%), l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

- nella misura del 37% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a dieci volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero (37%), l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

- nella misura del 32% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS.

Il comma 310 inoltre disciplina l'incremento che, in via transitoria, dal 1° gennaio 2023, è riconosciuto per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, ivi compresa la tredicesima mensilità spettante.

Il fine è quello di contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche registrate e attese per gli anni 2022 e 2023. L'incremento è pari a 1,5 punti percentuali per l'anno 2023, elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni, e di 2,7 punti percentuali per l'anno 2024.

Di particolare importanza il fatto che tale incremento non rileva, per gli anni 2023 e 2024, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito.

**ATTENZIONE:** l'incremento spetta se il trattamento pensionistico mensile è complessivamente pari o inferiore all'importo mensile del trattamento minimo INPS.

La Legge di Bilancio 2023 specifica che “resta fermo che, ai fini della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2023 e 2024, il trattamento pensionistico complessivo di riferimento è da considerare al netto dell’incremento transitorio di cui al presente comma, il quale non rileva a tali fini e i cui effetti cessano in ogni caso, rispettivamente, al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024”.

### **Proroga al 31 dicembre 2023 dell’APE Sociale**

Viene estesa al 31 dicembre 2023 la possibilità di accedere al trattamento pensionistico sociale (“Ape Sociale”) per alcune categorie di persone (coloro che svolgono lavori usuranti, invalidi civili al 74%, lavoratori dipendenti in stato di disoccupazione che abbiano esaurito il trattamento di NASpI – o equivalente – e i cosiddetti “caregivers”) che:

- abbiano almeno 63 anni d’età;
- siano in possesso di almeno 30 anni di anzianità contributiva o la diversa anzianità specificatamente prevista per ogni categoria a cui è rivolto il trattamento pensionistico;
- non siano già titolari di pensione diretta.

L’APE sociale viene corrisposta ai richiedenti in possesso dei requisiti sino al momento in cui raggiungono l’età prevista per la vecchiaia o al conseguimento di diverso trattamento pensionistico anticipatorio.

Si ricorda ancora una volta che sono considerati “caregivers” tutti coloro che assistono il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità o un parente o affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità, abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

**Roma, febbraio 2023**